

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 APRILE 2016, N. 88



ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE



**SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTAMENTE
PARITARIO**

**REVISIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO
E REGIONI**

**ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E
SOPPRESSIONE DEL CNEL**

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO



**SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA
FIDUCIA AL GOVERNO**

**LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO SALVO LIMITATI CASI IN CUI LA FUNZIONE
LEGISLATIVA È BICAMERALE**

**L'INTERVENTO DEL SENATO NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
RACCORDA IL LEGISLATORE STATALE CON I LEGISLATORI
REGIONALI**

LA DIFFERENZIAZIONE DELLE CAMERE PER IL SISTEMA DI ELEZIONE E DI DURATA



**LA CAMERA È ORGANO CHE SI RINNOVA
COMPLETAMENTE ALLA SCADENZA. È ELETTA A
SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO**

**IL SENATO È ORGANO I CUI MEMBRI SI RINNOVANO
PERIODICAMENTE E PARZIALMENTE. È ORGANO AD
ELEZIONE INDIRETTA.**

ELEZIONE DEI SENATORI



I SENATORI SONO ELETTI DAI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, TENENDO CONTO DELLE SCELTE DEI CITTADINI

NESSUNA REGIONE PUÒ AVERE UN NUMERO DI SENATORI INFERIORE A DUE

COMPONENTI DEL SENATO



IL SENATO È COMPOSTO AL MASSIMO DA 100 MEMBRI:

95 SENATORI SONO ELETTI CON METODO PROPORZIONALE DAI CONSIGLI TRA I PROPRI MEMBRI E, UNO PER REGIONE, TRA I SINDACI (74 MEMBRI CONSIGLIERI REGIONALI E 21 MEMBRI SINDACI) IN CONFORMITÀ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI

FINO A 5 SENATORI POSSONO ESSERE NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UN MANDATO DI SETTE ANNI NON RINNOVABILE

STATUS DEI SENATORI



LA DURATA DEL MANDATO DEI SENATORI COINCIDE CON QUELLA DEI CONSIGLI REGIONALI DAI QUALI SONO STATI ELETTI

AI SENATORI NON SPETTA ALCUNA INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

LE PREROGATIVE DELLO STATUS DEI DEPUTATI SI APPLICANO ANCHE ALLE ATTIVITÀ PARLAMENTARI DEI SENATORI

LA FUNZIONE LEGISLATIVA PARITARIA



IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI ESERCITANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA PARITARIA CON PROCEDIMENTO BICAMERALE SOLO IN ALCUNE MATERIE COME:

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI REFERENDUM

ORDINAMENTO, FUNZIONI E LEGISLAZIONE ELETTORALE DI COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE

SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO

ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DI AUTONOMIA ULTERIORE RISPETTO A QUELLA ORDINARIA

IL NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LE LEGGI NON BICAMERALI



L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE È AVVIATO DALLA CAMERA CHE, DOPO L'APPROVAZIONE, TRASMETTE IMMEDIATAMENTE IL TESTO AL SENATO

SE IL SENATO DECIDE DI ESAMINARLO, PUÒ PROPORRE MODIFICHE AL TESTO E LA CAMERA PUÒ SCEGLIERE SE ACCOGLIERLE

LE PROPOSTE DI MODIFICA RIFERITE A PROGETTI DI LEGGE IN CUI È PREVISTA LA **«CLAUSOLA DI SUPREMAZIA»**, ADOTTATE DAL SENATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA, SONO SUPERABILI DALLA CAMERA SOLO CON MAGGIORANZA ASSOLUTA

L'ESAME DA PARTE DEL SENATO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI BILANCIO E DI QUELLI CON CUI È PREVISTA LA **«CLAUSOLA DI SUPREMAZIA»** È NECESSARIO, MA I TEMPI DEL PROCEDIMENTO SONO RIDOTTI

I TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO



NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SONO INTRODOTTI SPECIFICI TERMINI PER SINGOLE FASI, ANCHE PER IL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE

SE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHIEDE UNA NUOVA DELIBERAZIONE ALLE CAMERE DI UN DDL DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE, IL TERMINE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE È DIFFERITO DI ULTERIORI 30 GIORNI (60 + 30)

IL GOVERNO PUÒ CHIEDERE IL «VOTO A DATA CERTA» PER ASSICURARE UNA CORSIA PREFERENZIALE (VOTAZIONE ENTRO 70 GIORNI) AI DISEGNI DI LEGGE ESSENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL SUO PROGRAMMA, CON L'ESCLUSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI LEGGI (COME LE LEGGI ELETTORALI E QUELLE DI RATIFICA DEI TRATTATI)

FOCUS: LE FUNZIONI DEL SENATO 1/2



RAPPRESENTANZA DELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI

**FUNZIONI DI RACCORDO TRA LO STATO E GLI ALTRI ENTI DELLA
REPUBBLICA (COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI)**

**VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DELL'ATTIVITÀ
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLE POLITICHE UE SUI TERRITORI

FOCUS: LE FUNZIONI DEL SENATO 2/2



PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI E DELLE POLITICHE UE

CONCORSO ALL'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FUNZIONI:

RACCORDO TRA LO STATO, GLI ALTRI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA E L'UNIONE EUROPEA

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO

ESPRESSIONE DI PARERI SULLE NOMINE DI COMPETENZA DEL GOVERNO

GARANZIE COSTITUZIONALI



AUMENTO DEI QUORUM PER L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO: È ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI. DAL QUARTO SCRUTINIO È SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI TRE QUINTI E DAL SETTIMO SCRUTINIO QUELLA DEI TRE QUINTI DEI VOTANTI

PRIMA DELLA PROMULGAZIONE, LE LEGGI ELETTORALI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE AL GIUDIZIO PREVENTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SU RICORSO DI ALMENO UN QUARTO DEI COMPONENTI DELLA CAMERA O DI ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL SENATO

I MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ELETTI DAL PARLAMENTO SONO SCELTI TRE DALLA CAMERA E DUE DAL SENATO

LO STATO DI GUERRA È DELIBERATO DALLA CAMERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA

EQUILIBRIO DI GENERE



**RAFFORZATO IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI ACCESSO
ALLE CARICHE ELETTIVE:**

**LE LEGGI ELETTORALI DELLE CAMERE PROMUOVONO
L'EQUILIBRIO TRA DONNE E UOMINI NELLA RAPPRESENTANZA**

**EQUILIBRIO DI GENERE ANCHE NEGLI ORGANI REGIONALI IN
BASE A PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE
STATALE**

REVISIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI



ELIMINATE LE COMPETENZE CONCORRENTI

**MAGGIORE CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DELLE
COMPETENZE DELLO STATO, RAFFORZATE IN ALCUNE
MATERIE (COME LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, LA
CONCORRENZA E LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE)**

**COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI NELLE MATERIE
NON RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLO STATO**

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA



PER TUTELARE L'UNITÀ GIURIDICA O ECONOMICA DEL PAESE O L'INTERESSE NAZIONALE, SU PROPOSTA DEL GOVERNO, LA LEGGE PUO' INTERVENIRE IN MATERIE NON ATTRIBUITE DALLA COSTITUZIONE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO

REGIONALISMO DIFFERENZIATO



FORME E CONDIZIONI DI AUTONOMIA ULTERIORI POSSONO ESSERE ATTRIBUITE ALLE REGIONI ORDINARIE E SPECIALI CON LEGGE BICAMERALE: NON È PIÙ RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA PER L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE MA È STABILITA LA CONDIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI INTERESSATE

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E DI ENTI LOCALI



INTRODOTTI INDICATORI DI COSTI E FABBISOGNI PER PROMUOVERE CONDIZIONI DI EFFICIENZA PER LE FUNZIONI PUBBLICHE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE REGIONI

ESCLUSIONE DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PER GLI AMMINISTRATORI REGIONALI E LOCALI IN CASO DI ACCERTATO STATO DI DISSESTO DEGLI ENTI TERRITORIALI

LIMITE AGLI EMOLUMENTI DEI TITOLARI DEGLI ORGANI REGIONALI, NON SUPERIORI A QUELLI DEI SINDACI DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA



AUMENTATO A 150.000 IL NUMERO DI FIRME NECESSARIO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE E INTRODOTTE GARANZIE PROCEDURALI PER ASSICURARNE IL SUCCESSIVO ESAME E L'EFFETTIVA DECISIONE PARLAMENTARE

ABBASSATO IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO: SE RICHIESTO DA ALMENO 800.000 FIRMATARI IL QUORUM È FISSATO ALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI ALLE ELEZIONI POLITICHE PRECEDENTI

INTRODOTTO L'ISTITUTO DEL REFERENDUM PROPOSITIVO E DI INDIRIZZO